

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO Provincia di Lodi

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 72 DEL 13/03/2020

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

REGISTRO DI SETTORE N. 19 DEL 13/03/2020

OGGETTO: PAGAMENTO IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,

IL MESSO COMUNALE

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Servizio Territorio e Ambiente

N. 72 /Reg. Generale 19 /Reg. Area

OGGETTO: PAGAMENTO IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

il giorno 13/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: "Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2019-2021 - Approvazione";

PREMESSO CHE:

- Nel corso del 2006 il Comune di Tavazzano con Villavesco indiceva una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dei parchi urbani per un importo a base d'asta di Euro 552.905,89 oltre IVA ed oneri per la sicurezza. Alla gara partecipava la ditta Construction System 90 srl (ora C.E.2000 srl) in veste di mandataria di una costituenda ATI con l'impresa Marino Alfredo;
- A seguito dell'espletamento della procedura suddetta, l'ATI risultava aggiudicataria, e per l'effetto il rappresentante legale della Construction System 90 srl sottoscriveva con la stazione appaltante Comune di Tavazzano con Villavesco il contratto d'appalto, depositando altresì documentazione necessaria;
- Nell'ambito delle verifiche successive all'aggiudicazione la stazione appaltante rilevava la falsità della documentazione costitutiva dell'ATI, a quanto pare ad opera dell'Amministratore Unico di Construction System 90 srl, all'insaputa della Ditta Marino Alfredo, condotta di falso ammessa dalla stessa società, la quale in virtù di detta ammissione imputava l'accaduto al proprio amministratore unico pro-tempore disponendone la revoca;
- Il Comune di Tavazzano con Villavesco provvedeva di seguito alla presentazione di un espostodenuncia alla Procura della Repubblica di Lodi, competente per territorio, nonché all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, avviando contestualmente il procedimento amministrativo finalizzato alla decadenza dell'aggiudicazione in capo all'ATI e la declaratoria di nullità del contratto d'appalto. Ne conseguiva l'aggiudicazione dell'appalto oggetto di gara al soggetto terzo classificato (il secondo aveva precedentemente rinunciato), oltre all'escussione della cauzione provvisoria a suo tempo presentata in sede di gara dall'ATI, riservandosi in ogni caso di procedere per la tutela della propria posizione e delle proprie prerogative presso altre sedi;

RESO ATTO che nell'ambito del procedimento contenzioso sopra sinteticamente descritto: Il Comune di Tavazzano con Villavesco:

con deliberazione nr. 153 del 12/11/2007 si costituiva in giudizio contro il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dalla Società C.E. 2000 S.r.l. (già Construction System S.R.L.) per l'annullamento parziale, previa sospensione della decisione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, n° 58/07 del 28.06.2007;

- con deliberazione nr. 98 del 15/09/2008 approvava l'avvio di iniziative giudiziali, ed a stare in giudizio nel procedimento avviato con il ricorso sopra indicato, per il riconoscimento e la tutela dei diritti dell'Amministrazione comunale nei confronti della Società C.E. 2000 S.r.l. (già Construction System S.R.L.); con deliberazione nr. 90 del 20 ottobre 2011 il Sindaco veniva autorizzato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente nel procedimento avviato presso il Tribunale Civile di Lodi avverso Soc. CE 2000 S.r.l. (già Construction System 90 S.r.l.);

CONSIDERATO che:

- a definizione della causa promossa dall'Amministrazione comunale contro l'allora CE 2000 S.r.l. ed il suo Amministratore unico, anche personalmente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) derivanti dalle false attestazioni da questi prodotte in sede di gara allo scopo di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto per la riqualificazione dei parchi urbani comunali, il Giudice lodigiano (Trib. Lodi Sez. civile, G.U.) con Sentenza n° 157/2016 ha condannato il Comune alla restituzione, in favore del Fallimento C.E. 2000 S.r.l., della cauzione di € 11.258,12 e, altresì, al pagamento, sempre in favore del Fallimento C.E. 2000 S.r.l. della somma di € 81.840,77 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché delle spese di lite per € 13.430,00 oltre accessori di legge.
- la predetta Sentenza, ove non impugnata, costituiva il presupposto fondamentale per una azione esecutiva, da parte del Fallimento C.E. 2000 S.r.l., per il pagamento della somma di € 81.840,77, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali per le lavorazioni eseguite, ed € 11.258,12 perla cauzione così come liquidato in sentenza, nonché per le spese legali ad esso riconosciute.
- La Corte d'Appello di Milano a seguito di ricorso presentato dall'Ente per l'impugnativa della sentenza di 1° grado del tribunale Civile di Lodi, (giusta deliberazione G.C. 29 del 5.4.2016) con sentenza nr. 3653/2017 pubblic. Il 16.8.2017 RG n. 1558/2016 repert. N. 2776 del 16.8.2017 ha significativamente riformato la sfavorevole sentenza resa in I grado dal Tribunale civile di Lodi, n. 157/2016, riconoscendo la legittimità della quasi totalità delle censure sollevate dal Comune avverso detto provvedimento riconoscendo la responsabilità dell'Amministratore unico Giuseppe Verganti, per i danni (patrimoniali e non) derivanti dalle false attestazioni da questi prodotte in sede di gara allo scopo di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto per la riqualificazione dei parchi urbani comunali; condannando il Verganti a corrispondere al Comune l'ulteriore somma di € 167.600,00 (da aggiungere ad € 1.600,00 della sentenza in primo grado), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a rifondere il Comune delle spese di lite, quantificate in € 10.343,00 oltre spese generali ed accessori di legge per il primo grado ed in € 8.066,00 oltre spese generali ed accessori di legge per il secondo grado.

ATTESO che la sentenza della Corte d'Appello:

- ha annullato il titolo esecutivo in forza del quale la controparte aveva avviato l'azione esecutiva con atto di precetto e pertanto il Fallimento era tenuto, eventualmente, a notificare un nuovo atto di precetto contenente un credito ridimensionato dalla sentenza d'appello;
- ha ridotto l'importo che le parti avevano posto a base di una eventuale transazione;
- il riconoscimento dei danni patiti dal Comune derivanti dalle false attestazioni prodotte in sede di gara, quantificati in € 167.600,00, ha aperto la strada ad una richiesta di risarcimento danni da spiegare nei confronti del Fallimento CE 2000 S.r.l., in sede di insinuazione tardiva al passivo, richiesta danni che era stata nei fatti impedita nel giudizio di primo grado ed in quello d'appello a causa del sopraggiunto fallimento di CE 2000 S.r.l., circostanza che ha determinato l'improcedibilità delle domande avanzate dall'Ente nei confronti di CE 2000 S.r.l. in bonis;

VISTA la comunicazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lodi - Piazzale G. Forni n. 1 - Lodi, in data 3.2.2020 (atti comunali n. 1241) con la quale viene richiesto al Comune di Tavazzano con Villavesco di effettuare il pagamento della somma di € 6.917,00, relativo alla tassazione della Sentenza Civile n. 3653/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 16.8.2017;

VISTA la comunicazione dell'Avvocato Giuseppe Giannì, incaricato dall'Amministrazione comunale per la causa in oggetto, pervenuta in data 27.2.2020 con la quale, a seguito di verifica degli atti, ha confermato che il Comune è obbligato in solido al pagamento delle spese relative alla tassazione della Sentenza Civile n. 3653/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 16.8.2017, con la possibilità di recuperare le somme nei confronti della parte soccombente;

RITENUTO necessario procedere al pagamento della tassazione Sentenza Civile n. 3653/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 16.8.2017, come da cartella n. 2017/003/SC/0000003653/0/002 del 30.1.2020 pervenuta dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Lodi - Piazzale G. Forni n. 1 – Lodi in data 3.2.2020 (atti comunali n. 1241);

RITENUTO altresì di provvedere alla richiesta di rimborso della predetta somma di € 6.917,00 nei confronti della parte soccombente ;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

RITENUTO dover provvedere in merito;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.107, comma 3, e dell'art.109, comma 2, del D.L.vo 18.8.2000 n°267;

DETERMINA

- di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 6.917,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lodi Piazzale G. Forni n. 1 Lodi, per il pagamento della tassazione della Sentenza Civile n. 3653/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 16.8.2017, come da cartella n. 2017/003/SC/0000003653/0/002 del 30.1.2020 pervenuta dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Lodi Piazzale G. Forni n. 1 Lodi in data 3.2.2020 (atti comunali n. 1241), con imputazione al codice 9.5.2.0202 ex capitolo n. 16844RP2006 gestione residui del bilancio di previsione 2020 in corso di redazione (impegno n. RP 510/2006), anno in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadenza;
- di effettuare il pagamento della cartella n. 2017/003/SC/0000003653/0/002 del 30.1.2020, indicato in premessa in favore dell'Agenzia delle Entrate di Lodi, per un importo complessivo di € 6.917,00, utilizzando il modello F23 allegato alla comunicazione protocollo n. 1241 in data 3.2.2020;
- di trasmettere la presente determinazione al sig. Giuseppe Verganti quale parte soccombente della Sentenza Civile n. 3653/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 16.8.2017, al fine di ottenere il rimborso della predetta spesa di € 6.917,00;
- di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.
- di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente Geom. Pasqualino Corigliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.	
Impegno N	
Lì,	Il Responsabile del servizio finanziario rag. Antonella Chiesa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N R.P.	AUTENTICAZIONE DI COPIA (Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.	Attesto che la presente copia, composta di n fogli, è conforme all'originale.
Lì, Il Messo Comunale	IL SEGRETARIO COMUNALE dott. ssa Maria Rosa Schillaci